



Alla c.a.: REGIONE TOSCANA
Settore Informativo e Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti

e p.c.: COMUNE di SANSEPOLCRO
Autorità Competente per la VAS
Responsabile del Procedimento
Arch. Massimiliano Baquè

OGGETTO: L.R.10/2010 - Comune di Sansepolcro

- DCC n.111 del 28/12/2024, Adozione Variante semplificata al RU per la ripianificazione di ambiti interni al TU, ex Scheda TRpr03** “Senese Buitonii”
- DCC n.113 del 28/12/2024, Adozione Variante semplificata al RU per la ripianificazione di ambiti interni al TU, ex Scheda RQ28 “Filosofi”;
- DCC n.14 del 27/01/2025, Adozione Variante semplificata al RU per la ripianificazione di ambiti interni al TU e PdL, ex Scheda RQ22 “Palazzolo”;

Contributo procedurale VAS

In riscontro alle note trasmesse dal Settore regionale “Settore Informativo e Pianificazione del Territorio” acquisite ai seguenti protocollo regionali:

n.0025680 del 17/01/2025

n.0025677 del 17/01/2025

n.0094089 del 08/02/2025

si trasmette il contributo del Settore scrivente in merito al campo di applicazione della VAS.

Dalle suddette note si apprende che con le delibere indicate in oggetto sono state adottate le n.3 varianti semplificate al RU del Comune di Sansepolcro, ai sensi dell’art.32 della L.R. 65/2014.

Nelle tre delibere di adozione in relazione alla VAS si legge “in riferimento alla procedura di VAS di cui alla L.R. 10/2010, ai sensi dell’art.5 comma 3ter e dell’art.22, la presente variante è stata assoggettata a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS mediante la predisposizione di apposito Documento preliminare per la procedura di Verifica di Assoggettabilità”. Successivamente “l’Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta asincrona, con provvedimento Pf/V_Vas n.10 del 18/12/2024, ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S.”.

Ciò premesso **si richiede di riconsiderare il campo di applicazione della VAS** precisando che è possibile ricorrere all’art.5 comma 3ter della L.R. 10/2010 solo nel caso di “varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS”. Solo in tale fattispecie, infatti, “l’autorità procedente può chiedere all’autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull’ambiente”. Pertanto la fattispecie di cui all’art.5 comma 3ter può essere applicata solo laddove la variante, oltre a non modificare la disciplina di piano, **non produca impatti diversi da quelli già precedentemente valutati**, siano essi di segno negativo ma anche di segno positivo. A tal fine, l’art.5



comma 3ter, dispone che l'autorità procedente presenti una **“relazione motivata”** all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS.

In merito alle valutazioni ambientali complessive delle trasformazioni territoriali fin qui condotte al momento è possibile fare riferimento esclusivamente alle valutazioni connesse all'adozione del Regolamento Urbanistico con DCC n.62 del 31/05/2014 (approvato con DCC n. 62 del 25/05/2016), anche se l'efficacia delle previsioni è stata prorogata, a termini di legge, al **31/12/2023**. Conseguentemente sul piano delle valutazioni ambientali, a partire dal 31/12/2023 anche previsioni puntuali già presenti nel RU_2014 e “riproposte” con specifiche varianti, anche se all'interno del TU (le uniche possibili per il Comune di Sansepolcro in virtù dell'avvio del PSI nel 2018), devono essere considerate come nuove previsioni i cui effetti devono essere valutati dal punto di vista ambientale, tenendo conto dell'aggiornamento/evoluzione del quadro conoscitivo delle componenti ambientali, della strategia ambientale conseguente e delle valutazioni cumulative.

Si coglie l'occasione per sottolineare come, nel caso di Sansepolcro, oltre a non conoscere le valutazioni in base alle quali è stato individuato il perimetro del TU (in relazione al quale è possibile procedere con variante semplificata, presumibilmente individuato ai sensi dell'art.224 della L.R. 65/2014), si sottolinea come, visto il cospicuo numero di varianti nel corso del 2024 e le n.3 varianti dall'inizio del 2025, non risulta più possibile avere un quadro complessivo e aggiornato degli effetti ambientali delle trasformazioni territoriali di tutto il comune.

In conclusione, per quanto sopra evidenziato, si ritiene che le tre varianti oggetto della presente comunicazione non presentino i requisiti per l'applicazione della verifica semplificata di cui all'art.5 comma 3ter della l.r. 10/2010 e si richiede pertanto di riconsiderare, per le varianti in oggetto, il campo di applicazione delle procedure di Valutazione ambientale di cui alla L.R. 10/2010.

Si ricorda, infine, che ai sensi del c.2 dell'Art.7 della L.R. 10/2010 “i provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 4043 e-mail: filomena.caradonna@regione.toscana.it

Cordialmente,

Il responsabile *da interim*
Domenico Bartolo Scrascia



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e sostenibilità

Settore VAS e VInCA

MFC/EP

AOOGR / AD Prot. 0114995 Data 18/02/2025 ore 13:01. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).